

STATUTO FONDAZIONE

"NOVAE TERRAE"

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata "**Novae Terrae**", con sede in Milano, Via San Vito n. 6.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed indipendente e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - SCOPI

Le finalità della Fondazione sono le seguenti:

- la promozione di iniziative di approfondimento culturale e di ricerca sul tema dei diritti umani sotto il profilo giuridico, filosofico, antropologico, politico ed economico; ciò in relazione sia ai vari Ordinamenti nazionali, favorendo la comparazione tra gli stessi (anche con riguardo ai problemi connessi ai rapporti con il mondo islamico) e l'analisi della giurisprudenza delle Corti Costituzionali, sia alle istituzioni nazionali ed internazionali, con

particolare attenzione al processo di integrazione europea ed alle sue implicazioni e ricadute sotto il profilo giuridico, economico e culturale;

- la tutela e valorizzazione dei diritti umani;
- lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, nei limiti delle leggi vigenti, la formazione e l'aggiornamento culturale nel settore della politica nazionale ed internazionale e dei problemi sociali con riferimento ai diritti umani.

**Art. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili, la locazione, l'assunzione in comodato, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
4. partecipare e concorrere alla costituzione di Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione; creare e stabilire con gli stessi collaborazioni e alleanze, fornire loro sostegno e supporto;
5. costituire ovvero partecipare in via accessoria o strumentale, diretta o

indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

6. promuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dei diritti umani e volti a favorire scambi culturali e discussioni su tale tema;

7. promuovere, organizzare e finanziare conferenze, convegni, tavole rotonde, incontri, simposi, congressi, giornate di studio ed iniziative culturali similari, con particolare riferimento alle istituzioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

8. promuovere, curare e realizzare indagini, disamine, ricerche, studi, scambi ed ogni altra forma di pubblicazione o iniziativa editoriale, nei limiti delle leggi vigenti

9. promuovere, organizzare ed istituire corsi di formazione, lezioni e stage per studenti ed operatori nazionali e di altri Paesi, anche avvalendosi di consulenti esterni,

10. promuovere ed organizzare rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto;

11. istituire e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica, anche con soggiorni all'estero, sulla base di progetti elaborati dai candidati ed approvati dalla Fondazione secondo i criteri determinati dal Consiglio di Indirizzo con apposito Regolamento;

12. istituire Accademie di Studi Superiori e finanziare cattedre anche universitarie;

13. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore

dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

14. al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti no profit;

15. svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

**Art. 4 – VIGILANZA**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

**Art. 5 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da

enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

**Art. 6 - FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

**Art. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO**

L’esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**Art. 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

#### **Art. 9 – FONDATORI**

Sono Fondatori:

- Luca Volonte' – Fondatore;
- Emanuele Fusi - Fondatore;
- Massimiliano Codoro - Fondatore;
- Stefano Vitale - Fondatore;
- Nicola Abalsamo - Fondatore;
- Francesco Maffeis - Fondatore;
- Flavio Felice – Fondatore.

Ciascun Fondatore persona fisica potrà designare anche per via testamentaria, persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Qualora un Fondatore persona giuridica dovesse deliberare di procedere a fusioni, scissioni, trasformazioni ovvero ad aggregazioni con altri soggetti, esso dovrà designare il soggetto destinato ad esercitare le prerogative al medesimo ente spettante ai sensi del presente statuto.

I Fondatori possono, con propria deliberazione comune adottata a maggioranza, riconoscere il titolo onorifico di Fondatori Onorari alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che si siano distinti ovvero si distinguano nei settori d'interesse della Fondazione in virtù di particolari meriti scientifico-culturali.

#### **Art. 10 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E PARTECIPANTI**

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

#### **Art. 11 - PARTECIPANTI ESTERI**

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

## **Art. 12 - ESCLUSIONE E RECESSO**

Il Consiglio di Indirizzo decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- condotta in contrasto con gli ideali e le finalità perseguite dalla Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.



I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

**Art. 13 - ORGANI**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di quindici.

La composizione sarà la seguente:

- fino a dieci consiglieri scelti e nominati dai Fondatori, con deliberazione comune assunta a maggioranza. I Fondatori, nell'ambito dei membri di loro spettanza, potranno ogni triennio rinnovare nella carica di consigliere fino alla metà dei componenti nominati, e così in perpetuo;
- fino a cinque membri nominati tra i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti dai membri come sopra designati;

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Consiglio di Gestione;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, ai sensi dell'articolo 16, ed uno o più Vice Presidenti;
- nominare il Presidente Onorario della Fondazione, che rivestirà anche il ruolo di Presidente del Comitato Scientifico di cui all'art. 18 dello statuto;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico;

- nominare i membri del Consiglio di Gestione;

- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- nominare i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o da quest'ultimo su richiesta dei due terzi dei membri inoltrata al Presidente; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche

tra persone estranee al Consiglio.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

**Art. 15 - CONSIGLIO DI GESTIONE**

Il Consiglio di Gestione è composto da tre a cinque membri, e precisamente:

- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- fino ad altri tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, di cui almeno due scelti tra i Fondatori.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare il Consiglio di Gestione

provvede a:

- predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione, nei limiti di legge e di statuto, regolarmente depositata nei modi di legge.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Gestione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo

in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

**Art. 16 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno, con il voto favorevole di almeno tre quinti dei Fondatori.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge e di statuto da uno dei Vice Presidenti dal medesimo designato.

**Art. 17 - DIRETTORE GENERALE**

Il Consiglio di Indirizzo nomina il Direttore Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Direttore Generale è membro del Consiglio di Gestione.

Al Direttore Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Indirizzo, dal Consiglio di Gestione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.

Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

#### **Art. 18 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifico-culturale nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Presidente Onorario della Fondazione è Presidente del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione e presieduto dal proprio Presidente.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato Scientifico è

redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Art. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

#### **Art. 20 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovve-



ro a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

**Art. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**Art. 22 - NORMA TRANSITORIA**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

FIRMATO: Luca Giuseppe Volontè

" OLIVIA BARRESI L.S.